



# **CARTA DEI SERVIZI 2015**

**Settore entrate e tributi**

## SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

### **Di cosa si occupa l'ufficio tributi?**

La funzione del servizio tributario consiste nella gestione e nell'organizzazione delle attività dirette alla riscossione delle entrate dell'ente. Queste sono determinate dalle scelte dell'Amministrazione Comunale che, in applicazione delle norme tributarie, della propria potestà regolamentare e autonomia impositiva, delinea la fiscalità locale approvando regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi comunali (IUC, TOSAP, ICP). Tutta l'attività tributaria e i rapporti con il cittadino-contribuente sono improntati sia ai principi generali che regolano le modalità operative della Pubblica Amministrazione, sia a quelli contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.

L'Ufficio Tributi persegue anche l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

L'innovazione tecnologica è uno strumento che garantisce maggiore efficienza interna e una panoramica completa della situazione dei contribuenti. Per questo motivo, l'attività tributaria è rivolta al consolidamento di una banca dati sempre più completa che porterà alla realizzazione di un archivio integrato delle posizioni tributarie.

La banca dati dei contribuenti tiene conto, infatti non solo delle comunicazioni e dichiarazioni fornite direttamente dall'utente, ma anche di tutte le informazioni desumibili da altri archivi telematici.

Il servizio tributi è così in grado di "collaborare" con il cittadino, fornendo con tempestività le informazioni utili per semplificare il più possibile gli adempimenti tributari.

I rapporti tra contribuenti e comune sono improntati, infatti, ai principi della trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza.

### **Quali sono i tributi locali?**

La IUC (composta da TARI, IMU e TASI), la TOSAP, l'ICP e il diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Cos'è la IUC (imposta unica comunale)?**

La nuova imposta introdotta dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia che possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Cos'è la TARI?**

E' la tassa sul servizio rifiuti ed è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte nel territorio comunale. E' composta da una quota fissa che è destinata a coprire i costi essenziali del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti. Si calcola moltiplicando la superficie tassabile per la tariffa al mq. tenendo conto del numero di componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche e della categoria di attività, per le utenze non domestiche. La quota variabile, invece, è destinata a coprire i costi riferiti alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione. E' una quota per famiglia, calcolata sempre tenendo conto del numero dei componenti per le utenze domestiche mentre, per le utenze non domestiche, si calcola moltiplicando la superficie tassabile per la tariffa al mq.

La normativa vigente ha mantenuto, come per il passato, il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; tale tributo, a favore della Provincia, è applicato nella misura del 5%

**Quali spazi sono soggetti a tassazione?**

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano tassabili tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature.

**E quelli non soggetti?**

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

**E' necessario presentare la dichiarazione?**

La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal giorno in cui si è verificata:  
- l'inizio dell'occupazione/detenzione

- la variazione degli elementi già dichiarati (es. modifica superficie o destinazione oggetto di tassazione)
- la cessazione dell'occupazione dell'immobile
- l'esistenza delle condizioni per ottenere le riduzioni
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modifiche dei dati dichiarati.

Ai fini TARI, restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art. 14 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

**Esistono delle agevolazioni?**

Sono previste nel regolamento comunale alcune riduzioni della tariffa sia per la parte fissa che per quella variabile.

- Per le utenze domestiche la riduzione del 10% si applica a
- abitazioni con unico occupante (cioè nuclei familiari composti da una sola persona) applicabile ai soli residenti;
  - abitazioni di residenti all'estero per più di 6 mesi all'anno;
  - fabbricati rurali ad uso abitativo.

Per usufruire delle predette agevolazioni è necessario presentare apposita richiesta. (Art. 53 regolamento IUC).

Per le utenze non domestiche è prevista la riduzione del 30% della tariffa (sia per la parte fissa che per quella variabile) per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**Quante agevolazioni posso avere?**

Possono essere applicate al massimo due riduzioni, individuate fra quelle più favorevoli. Qualora si verificasse tale ipotesi, ciascuna di esse opererà sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.

**Quando si paga?**

L'importo del tributo, unitamente al tributo provinciale previsto dalla legge, è richiesto dal Comune mediante la spedizione di avvisi di pagamento a ciascun contribuente, ove è indicata la scadenza per il pagamento che può essere effettuato in tre rate uguali o in unica soluzione. La scadenza delle rate è determinata annualmente nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario e delle tariffe.

- Dove si paga?** Il pagamento degli avvisi è effettuato mediante modello di pagamento unificato (modello F24) presso qualsiasi sportello bancario o postale.
- Cos'è l'IMU?** E' l'imposta che si applica al possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. L'imposta è determinata in autoliquidazione dal contribuente.
- Chi deve pagare?** Devono pagare l' I.M.U. i proprietari di immobili ubicati nel territorio del comune a qualsiasi uso destinati.  
Sono inoltre tenuti al pagamento:  
- i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili;  
- il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del medesimo;  
- il concessionario di aree demaniali.  
L'I.M.U. deve essere pagata da ciascun soggetto secondo la propria quota di possesso e per il periodo in cui lo stesso si protrae (il possesso oltre i 15 giorni vale come mese intero).
- Chi non deve pagare?** L'imposta non si applica all'abitazione principale (purchè non di lusso e cioè non appartenente alle categorie A/1, A/8, A/9) e una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Seguono lo stesso trattamento le unità immobiliari:  
a) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
c) assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, solo un immobile può essere considerato abitazione principale.

**Quali sono le assimilazioni all'abitazione principale?**

Quelle previste dal Regolamento Comunale sono:

- 1) abitazione principale e pertinenze concesse in uso gratuito da genitori a figli (o viceversa) a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale. L'agevolazione opera sino ad un valore della rendita catastale pari a € 500,00 per un solo immobile e a condizione che l'utilizzatore dell'immobile non posseda un'altra abitazione nel territorio di Cavenago di Brianza.
- 2) abitazione principale e pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a condizione che le stesse non siano locate. L'agevolazione opera sino ad un valore della rendita catastale pari a € 500,00 e per un solo immobile.

Il contribuente che si trovi nei casi sopra indicati è tenuto a presentare apposita dichiarazione al fine di usufruire del beneficio tributario.

**Come si devono comportare gli iscritti AIRE?**

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**Come si determinano le aliquote e le detrazioni?**

Le aliquote e le detrazioni da applicare sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

**Quando si paga?**

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato per l'anno di competenza in due rate di pari importo con scadenza:  
- la prima, il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta;  
- la seconda, il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta.  
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare totale annuo non superi € 5,00.

**Quali sono i servizi telematici?**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione, sul sito istituzionale, un programma di calcolo IMU/TASI e di compilazione della dichiarazione. Poiché l'imposta è auto liquidata dal contribuente, questo dovrà inserire nella apposita maschera, con cura, i dati riferiti agli immobili di proprietà controllandone l'esattezza. Il programma provvederà a calcolare l'imposta da versare in acconto, a saldo o in un'unica soluzione e a stampare il modello F24 per il pagamento.

Il programma permette, altresì, in caso di pagamento tardivo, di calcolare in automatico l'importo da pagare, comprensivo di sanzioni ed interessi (ravvedimento operoso).

**Dove si paga?**

L'imposta deve essere versata utilizzando il *modello F24* presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il codice catastale del Comune di Cavenago di Brianza è C395.

**Quando occorre presentare la dichiarazione IMU?**

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31/10/2012, sono stati disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione IMU ed è stato approvato il relativo modello.

Sono sottoposti a obbligo dichiarativo tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate (che restano comunque valide in quanto compatibili), nonché nei casi in cui si sono verificate situazioni che il Comune non può conoscere o reperire dalla banca dati catastale.

La dichiarazione va presentata utilizzando l'apposito modello ministeriale disponibile presso l'ufficio tributi o sul sito istituzionale dell'ente. La stessa dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta.

**Cos'è la TASI?**

E' l'imposta per i servizi indivisibili che si applica in caso di possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili. Sono esclusi dalla tassazione i terreni agricoli. E' un'entrata nel bilancio comunale dell'ente che copre i servizi indivisibili.

<b>Cosa sono i servizi indivisibili?</b>	I "servizi indivisibili" sono quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini per i quali non è possibile individuare un'utenza specifica. Si differenziano dai servizi "a domanda individuale" quali l'asilo nido o il trasporto scolastico, dove paga solo chi usufruisce dello specifico servizio. Esempi di servizi indivisibili possono essere: l'illuminazione pubblica, la manutenzione stradale e del verde pubblico, la protezione civile, la pubblica sicurezza e la vigilanza.
<b>Chi deve pagare?</b>	La TASI deve essere pagata da tutti i possessori dell'immobile e dagli utilizzatori, se diversi dal possessore, (es: inquilino, comodatario). In questo caso il proprietario dovrà pagare l'80% dell'importo dovuto, mentre l'affittuario il 20%.
<b>Come si determinano le aliquote?</b>	Le aliquote e le detrazioni da applicare sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale
<b>Quando si paga?</b>	<p>Il versamento dell'imposta deve essere effettuato per l'anno di competenza in due rate di pari importo scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima, il 16 giugno, per il 50% dell'imposta dovuta;</li> <li>- la seconda, il 16 dicembre, a saldo.</li> </ul> <p>Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.</p> <p>L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare totale annuo non superi € 5,00.</p>
<b>Cos'è la TOSAP?</b>	<p>La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituita con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 si paga per qualsiasi occupazione, anche senza titolo, di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.</p> <p>La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza del rilascio dell'atto stesso, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.</p> <p>Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permanenti, vale a dire quando le occupazioni sono di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;</li> </ul>



- temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

L'autorizzazione per l'occupazione permanente del suolo pubblico deve essere richiesta nei seguenti casi:

- occupazione del suolo a qualunque titolo (es. aree e stand nei mercati comunali, chioschi ed edicole, griglie e lucernai);
- passi / accessi carrabili;
- occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale;
- tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo comunale;
- occupazione permanenti di sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
- distributori di carburante;
- distributori di tabacchi.

L'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere richiesta nei seguenti casi:

- rottura del suolo pubblico per allacci con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei servizi pubblici (luce, gas, fogna); sono compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici;
- occupazione suolo pubblico per lavori edili: manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e/o risanamento, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica degli immobili;
- occupazione suolo pubblico con:  
tavoli, sedie, ombrelloni, pedane, vasi, effettuata da pubblici esercizi per consentire la sosta all'esterno da parte dei clienti;
- gru mobili, piattaforme aeree, ecc.;
- tavoli e strutture varie per raccolta firme;
- tenda, camper, strutture varie per manifestazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, umanitarie, ecc.;

### **Quando si paga?**

La tassa da corrispondere per le occupazioni di tipo permanente è annuale, anche se l'occupazione dell'area o del suolo pubblico, avviene o cessa in corso d'anno. L'ufficio tributi provvede ad emettere gli avvisi di pagamento con l'indicazione della scadenza. Per le occupazioni temporanee il pagamento deve essere effettuato in anticipo rispetto al rilascio dell'autorizzazione, con versamento sul c/c postale nr. 1003258595 intestato a Comune di Cavenago di Brianza Servizio Tesoreria – IBAN IT24R0760101600001003258595.

- A chi fare richiesta?** Per occupare il suolo pubblico è necessario richiedere all'Ufficio di Polizia Locale l'autorizzazione o concessione, anche nel caso in cui l'occupazione sia, per legge, esente dal tributo. E' rilasciata dal medesimo ufficio.
- Cos'è l'ICP?** Con la denominazione di pubblicità è compresa, a norma dell'art. 5 del Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, qualsiasi diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forma di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.  
Dal 1 gennaio 2012 il Comune di Cavenago di Brianza provvede direttamente alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- Chi deve pagare?** Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- Quali sono le forme di pubblicità?** In relazione alla forma dei mezzi di comunicazione, la pubblicità si distingue in:
1. Pubblicità ordinaria: pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, apposite strutture adibite ad affissioni dirette di manifesti e simili, anche per conto altrui, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive lettere;
  2. Pubblicità effettuata con veicoli: pubblicità visiva, effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotraviarie di uso pubblico o privato;
  3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità dei messaggi o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, oppure di pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate

su schemi o pareti riflettenti;

4. Pubblicità varie: pubblicità realizzata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, di pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, di pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, di pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

### **Come si determina l'imposta?**

L'imposta sulla pubblicità si calcola in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Sono esenti le superfici inferiori a 300 cmq.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita per la pubblicità.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono determinate con delibera di Consiglio Comunale con apposita delibera ai sensi del d.lgs. 507/1993 e s.m.i.

### **Come dichiarare?**

Acquisita l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari dal competente ufficio tecnico comunale, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; l'ufficio procederà quindi al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di

riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, ad eccezione di quella realizzata in luoghi pubblici attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**Ci sono casi di riduzione e esenzione?**

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla metà:

1. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,
2. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
3. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle

pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- la pubblicità inerente l'attività esercitata, esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo gli itinerari di viaggio, per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

**Cosa devo fare per esporre un manifesto o per effettuare un'attività di volantaggio?**

Chi ha la necessità di esporre manifesti deve presentare all'Ufficio Tributi apposita richiesta a seguito della quale l'ufficio elaborerà l'importo dovuto. Con l'esecuzione del pagamento la prenotazione degli spazi diviene definitiva.

Per quanto concerne l'attività di volantaggio essa, è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza nella quale occorre indicare il numero delle persone impiegate per lo svolgimento di tale attività e le vie in cui la stessa verrà svolta.

**A quale ufficio rivolgersi per la pubblicità e le pubbliche affissioni?**

Lo sportello dedicato è in L.go della Repubblica, nr. 1 (ex ufficio Polizia Locale), a disposizione il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00. Recapiti telefonici: 02/95.24.14.34 – 35; Fax 02/95.24.14.55. E' possibile inoltrare anche richieste all'indirizzo di posta elettronica dedicato: [icp@comune.cavenagobrianza.mb.it](mailto:icp@comune.cavenagobrianza.mb.it).

**Come effettuare il pagamento?**

Bonifico bancario o versamento diretto presso la Tesoreria Comunale – Intesa San Paolo – Via G.Mazzini, 1 – Cavenago di Brianza, IBAN IT71R0306932860000000036900; bonifico sul c/c postale nr. 36392207 intestato a Comune di

Cavenago di Brianza – Servizio Tesoreria – IBAN IT02Y0760101600000036392207;

versamento sul c/c postale nr. 36392207 intestato a Comune di Cavenago di Brianza – Servizio Tesoreria.

<b>Illuminazione votiva</b>	<p>L'amministrazione Comunale provvede direttamente al servizio di illuminazione votiva e alla riscossione del relativo canone. Chi intende attivare il servizio deve presentare apposita richiesta, pagare il canone di allaccio e di abbonamento. L'Ufficio tributi provvede all'emissione dell'avviso di pagamento dall'anno successivo a quello della richiesta. Qualora il soggetto non intenda più avvalersi del servizio di illuminazione votiva, deve presentare disdetta che avrà decorrenza dall'anno successivo.</p>
<b>Come si paga?</b>	<p>A mezzo versamento sul c/c postale nr. nr. 36392207 intestato a Comune di Cavenago di Brianza – Servizio Tesoreria oppure con bonifico bancario sullo stesso c/c – IBAN IT02Y0760101600000036392207.</p>
<b>Come ottenere il rimborso dei tributi comunali?</b>	<p>Presentando istanza all'ufficio tributi indicando le ragioni del credito. Il rimborso deve essere presentato, pena decadenza, entro 5 anni dal giorno del versamento.</p>
<b>Cosa può fare il contribuente in caso di mancato/insufficiente versamento?</b>	<p>Può sanare la situazione con sanzioni ridotte ed interessi entro un anno (ravvedimento operoso). Per avvalersi di questo istituto, occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Le sanzioni applicate sono: per i versamenti entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint) la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; per i versamenti dal 15° al 30° giorno di ritardo (ravvedimento breve), la sanzione è del 3%, per quelli dal 31° al 90° di ritardo la sanzione è del 3,33%, oltre il 90° ed entro l'anno dalla scadenza la sanzione è del 3,75% . Alla sanzione dovranno essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale ( 1% annuo dal 01/01/14 al 31/12/2014 e 0,5 % annuo dal 01/01/2015) con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento.</p>
<b>Quali attività di</b>	<p>L'ufficio tributi svolge una generale attività di controllo della</p>

**controllo svolge  
l'ufficio?**

posizione dei singoli contribuente, incrociando le informazioni fornite dallo stesso con l'accesso alle banche dati telematiche, quali quella catastale, anagrafica, fiscale, camerale. Alla conclusione dell'attività istruttoria, durante la quale può richiedere al contribuente chiarimenti o la produzione di documenti mancanti, emette avviso di accertamento o di liquidazione per il recupero delle imposte dovute. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza al contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio, opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione.

Gli atti devono indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili

**Cosa può fare il  
contribuente che non  
ritiene fondato un  
avviso di  
accertamento ?**

Chiedere all'ufficio tributi l'annullamento, anche parziale, della pretesa tributaria, presentando istanza corredata da documenti a supporto della sua richiesta. L'Ufficio tributi, in autotutela, potrà revocare l'atto, anche parzialmente, oppure potrà confermarlo non ritenendo fondate le ragioni del contribuente.

Il contribuente può sempre presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

**Quale strumento  
utilizza l'ente per i  
tributi non riscossi?**

Poiché tutte le entrate comunali sono riscosse direttamente dall'ente e non vi è alcun concessionario, lo strumento per riscuotere le somme non pagate dai contribuenti è il decreto ingiuntivo, vale a dire l'intimazione al pagamento. Se anche con questa modalità il contribuente non paga, la procedura di riscossione coattiva diviene esecutiva con il fermo amministrativo, i pignoramenti, le ipoteche su beni immobili.

**Il rapporto con  
l'utente:  
l'informazione**

Il Servizio tributario comunale svolge attività di supporto e consulenza per la corretta applicazione dei tributi comunali, al quale i contribuenti possono rivolgersi per informazioni o formulare quesiti specifici. Presso l'ufficio tributi è disponibile la

modulistica che è stata adeguata alla normativa sull'autocertificazione, semplificandone il linguaggio e i contenuti.

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione presso il Comune di Cavenago di B.za. in Piazza della Libertà n. 18 – secondo Piano  
- Tel 0295241431/37 – fax 0295241455 e-mail: [tributi@comune.cavenagobrianza.mi.it](mailto:tributi@comune.cavenagobrianza.mi.it) nei seguenti orari:

Lunedì	9,00 – 12,30
Mercoledì	9,00 – 12,00
Giovedì	16,00 – 19,00

Sul sito istituzionale [www.comune.cavenagobrianza.mb.it](http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it) il cittadino può facilmente individuare e scaricare il modulo necessario alla propria esigenza.

La pagina tributaria del sito è composta da sezioni informative specifiche per ogni tributo che contengono anche i regolamenti comunali e le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote.